

Vincoli sui patrimoni. I Tribunali di Bergamo e di Monza dichiarano la nullità o non riconoscibilità dell'istituto

Nuovo stop al trust autodichiarato

Il disponente non può essere anche trustee: manca il trasferimento dei beni

Tempi duri per il trust “autodichiarato”: dapprima il Tribunale di Monza, in una sentenza datata 13 ottobre 2015 (procedimento 8548), e poi il Tribunale di Bergamo, con sentenza 2444 depositata il 4 novembre 2015, hanno dichiarato la **nullità** (o la **non riconoscibilità**) del trust autodichiarato nel nostro ordinamento.

Per trust autodichiarato si intende il caso nel quale il *settlor* (disponente) nomina se stesso quale *trustee*, vincolando alcuni beni all'attuazione del trust e mandandoli a formare un sottoinsieme a fianco del proprio “patrimonio generale” dal quale sono isolati. È, in altri termini, l'istituzione di un vincolo di destinazione nel patrimonio di un dato soggetto alla stessa stregua di quel che accade quando, ad esempio, si istituisce un fondo patrimoniale oppure un vincolo come quello di cui all'articolo 2645-ter del Codice civile.

Le due sentenze di Bergamo e Monza hanno una evidente “ispirazione” nell'ordinanza della Cassazione n. 3735 del 24 febbraio 2015, n. 3735: in quell'occasione infatti, seppur incidentalmente (in un contesto finalizzato a giudicare sul trattamento tributario applicabile all'atto istitutivo del trust), la Cassazione ha osservato che il trust autodichiarato «benchè sia denominato trust, non ne ha la fisionomia: ne manca, difatti, uno dei tratti tipologicamente caratteristici, ossia il trasferimento a terzi da parte del settlor dei beni costituiti in trust, al fine del conseguimento dell'effetto, con carattere reale, di destinazione del bene alla soddisfazione dell'interesse programmato».

Quanto alle motivazioni del Tribunale di Bergamo, esse sono tutte incentrate (senza spiegarlo granchè) sul presupposto che, nel nostro ordinamento, non è tollerabile (e perciò è nullo) un trust senza un *trustee* diverso dal *settlor*; e che l'unica possibilità di auto-istituire un vincolo di destinazione nel patrimonio di un dato soggetto sarebbe il ricorso al vincolo di cui all'articolo 2645-ter del Codice civile.

Più articolata la sentenza di Monza. In essa si afferma che il trust autodichiarato non sarebbe tanto da giudicare in termini di nullità, quanto di sua «non riconoscibilità» nel nostro ordinamento, e ciò per due ragioni:

il trust presuppone un trustee diverso dal disponente;

non è riconoscibile in Italia un trust i cui elementi importanti (soggetti e beni) appartengono a un ordinamento (come l'Italia) che non riconosce l'istituto del trust (e il cui unico elemento di internazionalità sia la legge applicabile).

L'erroneità di quest'ultima affermazione non necessita di tante parole. Basta a dimostrarlo, prima di ogni argomentazione giuridica, il rilievo fattuale che, da un lato, se l'affermazione fosse vera, in Italia sarebbe preclusa l'operatività di centinaia di trust che invece serenamente da tanti anni svolgono il loro compito; e, d'altro lato, che il nostro ordinamento, ha sempre riconosciuto (sulla base di solide argomentazioni giuridiche) a ogni livello e in innumerevoli occasioni (legislatore, fisco, giurisprudenza, pubblici registri, ordini professionali, teorici e pratici del diritto) la valida operatività del trust interno, anche nella forma autodichiarata.

Quanto al fatto che, per essere riconoscibile, un trust debba necessariamente presupporre un *trustee* diverso dal *settlor*, la questione è senz'altro più spinosa. Anzitutto appare impropria la scelta del giudice di rimanere nel terreno della riconoscibilità (invero appropriato per l'operatività in Italia di strutture giuridiche estranee al nostro ordinamento) invece che ragionare in termini di validità o di invalidità dell'atto stipulato nel contesto del nostro ordinamento. Inoltre, è noto che se l'articolo 2 della Convenzione dell'Aja del 1985 bensì stabilisce come carattere saliente del trust il fatto che determinati «beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee», nella stessa norma si ammette pure che «il costituente conservi alcune

IL PRECEDENTE Le decisioni sono in linea con l'interpretazione della Suprema corte con l'ordinanza 3735 di febbraio 2015

prerogative», ciò che è pacificamente interpretato nel senso che il disponente possa essere *trustee* di se stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani